



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000199
DATA: 28/01/2020 13:17
OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. per la fornitura di prestazioni specialistiche di anatomia patologica (scad. 28/09/2020)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Andrea Longanesi

ADOTTATO DA:

UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Dipartimento Oncologico
- UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
- UO Biologia Molecolare (SS)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- Funzione Amministrativa Economica (PO)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000199_2020_determina_firmata.pdf	Longanesi Andrea	E2D1A562BDC562A954FFCB96FEBEB8F2 09D06CFEB176F71A7FDFCD555951D195
DETE0000199_2020_Allegato1.pdf:		9BA4BC45E86095EDC7AD77768EA97CF0 3929F7D75A50E4374BC479CB6E690861



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. per la fornitura di prestazioni specialistiche di anatomia patologica (scad. 28/09/2020)

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 47 del 13/02/2017 con la quale alla luce del principio di separazione tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo ed attività di gestione, viene definita l'attribuzione delle attività delegate e la conseguente competenza nell'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti delle articolazioni organizzative dello Staff di Direzione Aziendale, fra i quali il Direttore dell'UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale;

Dato atto che fra le attribuzioni del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale rientra l'approvazione e la stipula delle convenzioni per la vendita di prestazioni sanitarie per le esigenze dei Dipartimenti ospedalieri e dell'IRCCS;

Richiamata la determinazione n. 3296 del 7/11/2018 con la quale l'AUSL di Bologna ha stipulato con l'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A, una convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie di biologia molecolare, convenzione che è giunta a scadenza il 27/09/2019;

Preso atto dell'interesse al rinnovo manifestato dalla Struttura privata per un ulteriore anno;

Richiamata la normativa generale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: artt 8 quater e quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i; art. 23 L.R. n.4/2008; delibere Giunta RER n.327/2004 e n. 53/2013, quest'ultima in particolare nella parte che prevede la possibilità per le Strutture sanitarie accreditate di acquisire all'esterno prestazioni sanitarie complementari al processo assistenziale, purché non si tratti di prestazioni previste tra i requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di competenza clinica, funzionali all'esercizio delle attività autorizzate e accreditate;

Richiamata inoltre la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91;

Ritenuto di soddisfare tale richiesta limitatamente alle prestazioni sanitarie la cui autonoma offerta non costituisca vincolo per l'accreditamento della Struttura Privata e verificata la disponibilità da parte della Unità operativa di Biologia molecolare diretta dal Prof. Giovanni Tallini ad effettuare l'attività richiesta con modalità diverse da quelle della libera professione;



Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'UO Servizi Amministrativi Ospedalieri;

Determina

1. di approvare il rinnovo della convenzione con l'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A., per la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche con le modalità indicate nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività viene erogata in regime istituzionale, con esclusione di modalità riconducibili alla libera professione;
3. che l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione al 28/09/2020;
4. che i ricavi derivanti dal presente accordo saranno imputati sui bilanci di competenza al Conto economico 40302400.- Conto GAAC 0155700203 Specialistica a privati paganti

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Nadia Bassi

Firmato digitalmente da:
Andrea Longanesi

CONVENZIONE PER FORNITURA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Tra

L'Azienda USL di Bologna (di seguito AUSL di Bologna) con sede in Bologna, via Castiglione 29, Partita Iva e Codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale Dott. Andrea Longanesi, delegato con deliberazione n. 47 del 13/2/2017 dal Direttore Generale e Legale Rappresentante;

e

L'Ospedale Privato accreditato Villa Erbosa S.p.A. (di seguito Villa Erbosa) struttura ospedaliera accreditata, con sede in Bologna, Via dell'Arcoveggio 50/2, Codice Fiscale e P.Iva 00312830375, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Marco Centenari;

Richiamata la normativa generale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: artt 8, quater e quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i; art. 23 L.R. n.4/2008; delibere Giunta RER n.327/2004 e n. 53/2013, quest'ultima in particolare nella parte che prevede la possibilità per le Strutture sanitarie accreditate di acquisire all'esterno prestazioni sanitarie complementari al processo assistenziale, purché non si tratti di prestazioni previste tra i requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di competenza clinica, funzionali all'esercizio delle attività autorizzate e accreditate;

Richiamata inoltre la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91;

Premesso che Villa Erbosa chiede di poter usufruire di prestazioni specialistiche di biologia molecolare a favore di propri pazienti ricoverati, prestazioni che, nelle condizioni di seguito specificate, possono essere erogate dall'Azienda USL;

Tutto quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue:

Art 1 Oggetto

L'AUSL di Bologna si rende disponibile a garantire a Villa Erbosa, nell'ambito della propria attività istituzionale, prestazioni specialistiche di biologia molecolare in regime ordinario a favore di pazienti della Struttura privata accreditata. L'AUSL di Bologna assicura le prestazioni attraverso la propria Unità Operativa di Biologia Molecolare.


Art 2 Modalità di esecuzione

L'AUSL di Bologna si impegna ad effettuare le prestazioni richieste nell'ambito dell'attività istituzionale. Le modalità organizzative relative a trasmissione della richiesta, invio di materiale, comunicazione degli esiti diagnostici ed ogni ulteriore aspetto operativo riguardante l'esecuzione delle prestazioni saranno definiti d'intesa fra Villa Erbosa ed il Direttore dell'UO Biologia Molecolare.

Art 3 Compensi

Le prestazioni erogate saranno fatturate sulla base delle tariffe indicate all'allegato A. L'AUSL di Bologna provvederà ad emettere fattura per le prestazioni erogate, con cadenza trimestrale. Villa Erbosa si impegna a corrispondere alla AUSL di Bologna gli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate nella fattura stessa.

Art 4 Privacy



In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal medesimo art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie; nel caso una Parte debba svolgere attività di call center telefonico, essa si impegna a rispettare tutto quanto previsto dall'art. 24-bis del Decreto Legge n. 83/2012, come modificato dalla legge 232/2016, anche con riferimento all'obbligo di comunicare all'utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art 5 Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Bologna.

Art 6

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione al 28/09/2020. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto. La presente convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti con 30 giorni di preavviso. Si intende regolarizzata anche l'attività eventualmente richiesta ed effettuata prima della formalizzazione della presente convenzione.




Art 7 Registrazione e imposta di bollo


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/4/1986 N. 131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le spese di bollo si intendono poste a carico di Villa Erbosa in quanto soggetto beneficiario delle prestazioni.

Per l'Azienda USL di Bologna
Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Unico Aziendale
Dott. Andrea Longanesi



Per Villa Erbosa S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari



22/01/2020

PROCEDURA	Codice Prestazione Assimilata	Costo
BETA-CATENINA	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
BRAF	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
C-KIT	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
EGFR	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
EIF1AX	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
FUS	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
GNAS	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
H3F3A	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
HPV TEST	91.12.2	
H-RAS	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
IDH1	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
IDH2	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
K-RAS	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
MGMT	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
MSI	91.36.5x2	45,45x2
	91.30.2	127,55
N-RAS	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
NOTCH3	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
PDGFRalfa	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
RET	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
SOD1	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
TDP	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
TERT	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
TP53	91.36.5	45,45
	91.30.3	155,95
Estrazione Acidi Nucleici	91.36.5	45,45
FISH-ALK	91.37.3	226,27
FISH-HER2	91.37.3	226,27
FISH-1p	91.37.4	150,30
FISH-19q	91.37.4	150,30
FISH-ROS1	91.37.3	226,27
FISH-BRAF-KIAA	91.37.3	226,27

In caso di richieste multiple (es. BRAF+KRAS+HRAS+NRAS) la prestazione 91.36.5 viene fatturata una volta sola
Per la richiesta di MSI la prestazione 91.36.5 viene fatturata x2 perché va eseguita sia sul tessuto normale che sulla lesione
In caso di richiesta multipla comprendente MSI (es. KRAS+NRAS+MSI) la prestazione 91.36.5 viene fatturata x2